

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS"

Preambolo

La Fondazione denominata "COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS" (di seguito anche denominata "Fondazione") è una fondazione che opera quale parte del sistema globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (di seguito "UNICEF"), organo sussidiario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini ovunque, anche attraverso l'operato dei Comitati Nazionali per l'UNICEF.

Unita all'UNICEF da una missione condivisa a favore dei bambini ovunque, la Fondazione sostiene e rappresenta gli interessi dell'UNICEF, in base al previgente Accordo di Cooperazione tra loro sottoscritto, alla correlata Dichiarazione di Riconoscimento e sulla base di un Piano Strategico Congiunto delle attività tra loro concordato.

Per il perseguimento dei propri obiettivi, la Fondazione opera mediante una struttura operativa stabile e l'apporto indispensabile di tutte quelle persone che, con spirito di volontariato, condividono e sostengono la mission dell'UNICEF. Esse si uniscono per condurre e servire la Fondazione nella costruzione di un mondo in cui i diritti di ogni bambina e bambino siano garantiti.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Forma giuridica, denominazione, sede

1.1 La fondazione denominata "COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS" (di seguito anche denominata "Fondazione"), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento n. G09604 del 12 luglio 2023 (Rep. 111814), è regolata dal presente Statuto e dai regolamenti interni. La Fondazione è la continuazione giuridica e ideale del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, costituito il 19 giugno 1974 e trasformato da associazione in fondazione il 5 aprile 2020, di cui è successore universale e di cui mantiene il codice fiscale 01561920586.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Palestro n. 68. La Fondazione opera anche tramite i Comitati Regionali e Provinciali dislocati sul territorio italiano, che sono parte dell'organizzazione locale della Fondazione.

1.3 La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che persegue unicamente fini di utilità sociale e di interesse generale conformemente ai principi stabiliti dalla legge e dagli articoli 2 e 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS". La Fondazione è apartitica e aconfessionale.

Articolo 2

Rapporti con l'UNICEF

2.1 La Fondazione agisce in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base all'Accordo di Cooperazione e secondo un Piano Strategico Congiunto delle attività (JSP).

2.2 La Fondazione opera in Italia, altresì, sulla base dell'Accordo Internazionale stipulato tra l'UNICEF e la Repubblica Italiana, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 1992.

2.3 La Fondazione è autorizzata a utilizzare il nome, il logo, il marchio e i segni distintivi dell'UNICEF, per l'esclusivo perseguimento degli obiettivi dell'UNICEF e nel rispetto della sua missione, come previsto dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 3

Normativa applicabile

3.1 Alla Fondazione sono applicabili le norme primarie e secondarie italiane ed europee, inclusi il CTS e il Codice civile, e relative modifiche ed integrazioni.

TITOLO SECONDO - SCOPO ED ATTIVITA'

Articolo 4

Finalità

4.1 Condividendo la visione dell'UNICEF, la Fondazione ispira la sua attività al principio che tutti i bambini abbiano il diritto di sopravvivere, crescere e realizzare le proprie potenzialità per il beneficio di un mondo migliore per ogni bambino ovunque.

4.2 La Fondazione, fondandosi sulla predetta visione, si adopera per i diritti e il benessere di tutte le

Ree

Anna C

Free



bambine e i bambini in tutto il mondo, Italia compresa, sostenendo gli obiettivi, le politiche e i programmi dell'UNICEF, mediante la promozione dei diritti dell'infanzia e l'attività di raccolta fondi nel territorio italiano.

Articolo 5

Attività istituzionali e direttamente connesse

5.1 La Fondazione opera in Italia perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- a) promuove, a livello nazionale, i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- b) raccoglie fondi per l'UNICEF e ne supporta i programmi internazionali attraverso campagne di sensibilizzazione e l'acquisizione di offerte, donazioni e lasciti testamentari. La raccolta di fondi include diverse tipologie di attività, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la sollecitazione diretta, gli eventi promozionali e le attività congiunte con soggetti terzi;
- c) svolge la promozione dei prodotti UNICEF anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Tale attività è specificatamente autorizzata in Italia in base all'Accordo Internazionale tra l'UNICEF e la Repubblica Italiana richiamato al precedente articolo 212;
- d) sollecita contributi finanziari dal Governo Italiano e da altri organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali in stretta collaborazione e in coordinamento con l'UNICEF;
- e) facilita e promuove contributi finanziari del Governo Italiano all'UNICEF in stretta collaborazione e in accordo con l'UNICEF stesso;
- f) ottiene contributi finalizzati a favore delle attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini in Italia, nel rispetto dell'Accordo di Cooperazione;
- g) difende e monitora, a livello nazionale e locale, l'attuazione dei diritti dei bambini coordinandosi con istituzioni, associazioni, nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato, incluso il Garante per l'Infanzia, in linea con le linee guida (o "policies") dell'UNICEF;
- h) promuove nelle scuole, università e organizzazioni giovanili programmi di educazione ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile ed all'integrazione sociale dei migranti, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione in linea con le linee guida dell'UNICEF;
- i) incoraggia l'attività di educazione allo sviluppo sostenibile con iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell'infanzia;
- j) promuove la partecipazione e l'impegno civico dei bambini, educandoli all'importanza dei diritti dell'infanzia;
- k) promuove l'interesse pubblico verso la missione dell'UNICEF e a sostegno dei suoi programmi, con attività di sensibilizzazione (o "advocacy e comunicazione");
- l) sostiene le attività che l'UNICEF promuove in Italia nel rispetto del citato Accordo di Cooperazione;
- m) svolge ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto del presente Statuto.

Queste attività della Fondazione sono svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e nell'ambito delle seguenti categorie di attività di interesse generale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del CIS:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza e sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Amme le Free

[Signature]

5.2 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dal presente Statuto nell'ambito di quanto stabilito negli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo Settore ed in coerenza con i piani e gli accordi in essere con l'UNICEF.

TITOLO TERZO - RISORSE DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

Risorse materiali/economiche - Patrimonio

6.1 Le risorse materiali della Fondazione sono costituite (i) dalla dotazione iniziale come indicata nella delibera di trasformazione e (ii) da: donazioni, lasciti ed altre elargizioni liberali; contributi e finanziamenti stanziati da organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, finalizzati alle attività della Fondazione; risorse riconosciute dall'UNICEF a sostegno dell'attività della Fondazione; ogni altro provento di spettanza della Fondazione.

6.2 Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione dei fondi e dei beni, nonché su eventuali investimenti realizzabili con gli stessi in ogni caso nel rispetto dell'attività istituzionale come definita dal presente Statuto.

6.3 I proventi della raccolta fondi vengono periodicamente trasferiti dalla Fondazione all'UNICEF in base all'Accordo di Cooperazione, restando salva la ritenzione riconosciuta dall'UNICEF a copertura dei costi di cui sopra, fermi in ogni caso gli eventuali limiti di legge vigenti.

6.4 Anche a sensi dell'art. 8 co. 2 CTS, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche in occasione di cessazione individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 7

Risorse umane

7.1 Le risorse umane della Fondazione sono costituite dai volontari e dal personale della struttura operativa che si uniscono valorizzando reciprocamente le proprie capacità e professionalità per sostenere gli obiettivi e le politiche della Fondazione.

7.2 Volontari

7.2.a I volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione o dei suoi progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e volontario senza fini di lucro neanche indiretto.

7.2.b Si applicano a tutti i volontari (inclusi i Presidenti Regionali e Provinciali) le regole di cui ai punti 12.2., 12.3, 13.1 e 13.2, e i connessi regolamenti interni.

7.2.c In base ai regolamenti interni i volontari si suddividono in:

Attivi: coloro che sono riconosciuti come tali perché si adoperano, con continuità, per supportare le attività della Fondazione.

Volontari occasionali: coloro che si adoperano in modo saltuario, mettendo a disposizione competenza e capacità professionale per l'attività della Fondazione sul territorio italiano, in ogni caso nel rispetto delle finalità e linee guida dell'UNICEF.

Onorari: coloro che sono riconosciuti come tali per essersi distinti sul territorio italiano in iniziative a favore dei bambini e vengono chiamati a dare il proprio apporto alla Fondazione.

Sono altresì Onorari coloro che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Sulla base dei regolamenti interni, tutti i volontari sono iscritti al Registro dei Volontari della Fondazione, che può essere tenuto anche in formato digitale; le loro attività sono svolte a titolo gratuito.

7.3 Younicef

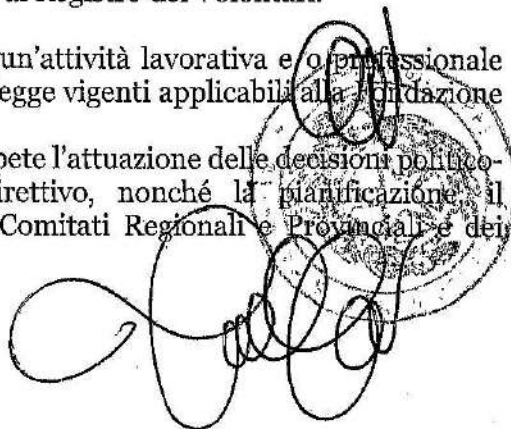
La Fondazione si avvale altresì di un movimento di giovani volontari denominato "Younicef" i cui componenti sono i volontari fino ai trenta anni di età iscritti al Registro dei Volontari.

7.4 Personale della struttura operativa

La struttura operativa è costituita da coloro che svolgono un'attività lavorativa e/o professionale percependo un equo compenso nel rispetto delle norme di legge vigenti applicabili alla Fondazione e contrattuali.

Alla struttura operativa, diretta dal Direttore Generale, compete l'attuazione delle decisioni politico-strategiche della Fondazione assunte dal Consiglio Direttivo, nonché la pianificazione, il coordinamento e il supporto alle attività autorizzate dei Comitati Regionali e Provinciali e dei volontari.

Articolo 8



Comitati Regionali e Provinciali

8.1 I Comitati Regionali e Provinciali della Fondazione sono parte della struttura organizzativa locale della Fondazione e operano sotto la sua supervisione, controllo e guida per l'attuazione delle sue finalità. Essi, inoltre, attraverso una rete capillare in Italia, sostengono la Fondazione e la aiutano a promuovere i diritti dell'infanzia e a monitorarne l'attuazione, anche attraverso l'interazione con le istituzioni a livello locale, in coerenza con gli accordi e regolamenti interni.

8.2 I Comitati Regionali e Provinciali non hanno distinta soggettività e personalità giuridica in quanto sono articolazioni decentrate, non distinte né autonome della Fondazione, alla quale devono render conto del loro operato. Essi operano sotto la supervisione del Consiglio Direttivo e sulla base delle indicazioni del Presidente e/o del Direttore Generale, come stabilito nei regolamenti interni.

8.3 I Comitati Regionali e Provinciali della Fondazione sono coordinati rispettivamente dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, che sono volontari attivi ed agiscono nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Consiglio Direttivo nomina i Presidenti Provinciali su proposta dei volontari dei relativi Comitati Provinciali e nomina i Presidenti Regionali su proposta dei Presidenti Provinciali della Regione di riferimento, come meglio precisato nei regolamenti interni.

8.4 La durata del mandato di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale è pari a quattro anni, per un massimo di due mandati, compresi i mandati non consecutivi e quelli ricoperti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in coerenza con le previsioni statutarie. Il Consiglio Direttivo delibera il rinnovo per un secondo mandato dei Presidenti Regionali e Provinciali come previsto dai regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo può revocare i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali su proposta del Presidente della Fondazione, come stabilito all'art. 17.3.

8.5 Ogni Presidente Regionale sarà coadiuvato da un Presidente Provinciale, nel ruolo di Vice Presidente Regionale, per un mandato della durata di quattro anni non rinnovabile, che è scelto tra i Presidenti Provinciali della Regione di appartenenza secondo le regole fissate nei regolamenti interni.

8.6 I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali non hanno la rappresentanza legale della Fondazione.

8.7 I Presidenti dei Comitati Regionali supportano la Fondazione nelle seguenti attività nelle rispettive Regioni come stabilito nei regolamenti interni: coordinamento dei Comitati Provinciali; pianificazione e monitoraggio dell'andamento e delle attività di ciascun Comitato Provinciale nell'ambito della Regione e del Comitato Regionale, anche con il supporto del personale della Fondazione. Per queste attività, i Presidenti dei Comitati Regionali fanno riferimento al Direttore Generale.

8.8 Chiunque sia stato Presidente del Comitato Regionale o Provinciale, per almeno un mandato, assume - per un solo mandato o comunque per un periodo non superiore a quattro anni - la qualifica di 'Past President' che sarà conferita dal Presidente della Fondazione, previa verifica che il Past President non sia incorso in una delle cause di decadenza o esclusione, di cui all'articolo 12.2, e/o in una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 13.1 e 13.2, in quanto compatibili. Potrà esservi un solo Past President per ciascun Comitato Regionale e Provinciale, precisato che la nomina di un nuovo Past President comporta automaticamente la sostituzione (e revoca) del Past President in carica.

I requisiti di onorabilità e reputazione e l'assenza di incompatibilità, rilevanti ai sensi degli artt. 12.2, 13.1 e 13.2, devono permanere in capo al Past President anche successivamente al conferimento, a pena di revoca, del citato titolo onorifico da parte del Presidente della Fondazione.

8.9 Il Consiglio Direttivo della Fondazione approva i regolamenti interni inclusi quelli che disciplinano: a) l'iscrizione dei volontari al Registro Nazionale dei Volontari della Fondazione; b) le norme di costituzione e funzionamento dei Comitati Regionali e Provinciali, le procedure di selezione, nomina, rinnovo e revoca dei rispettivi Presidenti e Segretari e dei Vice Presidenti Regionali, le nomine degli interim in caso di ruoli vacanti, le attività e responsabilità dei Presidenti e dei Segretari dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Vice Presidenti Regionali; c) i criteri di finanziamento e di amministrazione; d) la modalità di rimborso delle spese autorizzate di tutti i volontari; e) il movimento *Younicef*, il tutto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

8.10 Si applicano ai Presidenti Regionali e Provinciali, ai Vice Presidenti Regionali e ai Past President Regionali e Provinciali le regole di cui ai punti 11.4, 12.2, 12.3, 13.1 ed 13.2 del presente Statuto previsti in tema di decadenza, esclusione, cessazione ed incompatibilità.

Anna Le Fer

[Signature]

TITOLO QUARTO - GOVERNANCE

Articolo 9

Organi e struttura della Fondazione

9.1 Sono organi della Fondazione: il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo con i ruoli e le responsabilità stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti interni.

9.2 La nomina negli organi della Fondazione è assunta su base volontaria ed è gratuita, restando salvo il rimborso delle spese autorizzate da loro sostenute e documentate come da regolamenti interni, in ogni caso nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

9.3 Non è consentito il cumulo di più cariche in capo ad una sola persona che è membro di uno degli organi della Fondazione. Se non diversamente stabilito dal presente Statuto, nessuna carica può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati, inclusi i mandati non consecutivi e quelli ricoperti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

9.4 La Fondazione è dotata anche di un Collegio Consultivo dei Presidenti Regionali e Provinciali, che svolge una funzione propositiva e consultiva come stabilito nell'art. 10 del presente Statuto e nei regolamenti interni.

9.5 Inoltre, la Fondazione è dotata di un Organismo di Vigilanza, con i ruoli e le responsabilità stabiliti nel D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. e nel Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione, di un revisore o società di revisione esterna indipendente, come previsto dall'art. 19 del presente Statuto, e di una funzione di.

Articolo 10

Collegio Consultivo dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali

10.1 Il Collegio Consultivo dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali (d'ora in avanti anche detto il "Collegio Consultivo") è costituito con le modalità stabilite nel regolamento interno del Collegio Consultivo della Fondazione.

La partecipazione dei Presidenti Regionali e Provinciali al Collegio Consultivo è assunta su base volontaria ed è gratuita, restando salvo il rimborso delle spese autorizzate da loro sostenute e documentate come da regolamenti interni, in ogni caso nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

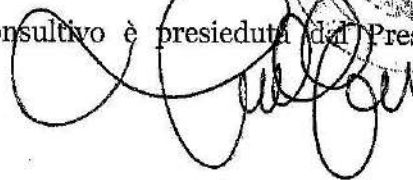
10.2 Il Collegio Consultivo ha un ruolo propositivo e consultivo a favore del Consiglio Direttivo sulle tematiche inerenti il rapporto tra la Fondazione ed i volontari. Il Collegio Consultivo predispone inoltre periodicamente ed aggiorna - nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno del Collegio Consultivo - un "elenco" di quindici potenziali componenti del Consiglio Direttivo da proporre al Consiglio Direttivo stesso della Fondazione quali candidati, in caso di cariche vacanti, per ciascuna delle posizioni di cui al successivo art. 11.2 lett. a), tra i quali il Consiglio Direttivo della Fondazione nominerà i membri del Consiglio stesso. L'elenco dei quindici candidati è formato dai nominativi selezionati tra i volontari attivi (compresi i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali) iscritti da almeno tre anni nel Registro Nazionale dei Volontari della Fondazione. Almeno due dei volontari attivi inseriti nell'"elenco" devono essere rappresentanti del movimento *Younicef*.

10.3 Il Presidente della Fondazione o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, che ne facciano richiesta scritta, possono convocare il Collegio Consultivo una volta l'anno o con maggiore frequenza, ove necessario, in conferenza organizzativa, da tenere in presenza o in modalità remota in base a decisione del Consiglio Direttivo.

Quando i partecipanti intervengono alla riunione in modalità remota, è ammessa la possibilità di utilizzare sistemi di audio conferenza, video conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno. In ogni caso, i membri del Collegio Consultivo collegati a distanza devono garantire che la propria partecipazione all'adunanza avvenga in condizioni idonee a garantire la riservatezza della trattazione degli argomenti e la tutela dei dati personali eventualmente trattati.

10.4 La convocazione della conferenza organizzativa del Collegio Consultivo, inclusa l'adunanza in cui l'ordine del giorno preveda la predisposizione dell'elenco indicato al punto 10.2 di cui sopra e le attività connesse, avviene mediante avviso scritto inviato, con sottoscrizione del Presidente, per posta o mezzi digitali, quali e-mail e comunicazione tramite intranet, ai singoli componenti, inoltrato ai destinatari almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta.

10.5 La conferenza organizzativa del Collegio Consultivo è presieduta dal Presidente della



Fondazione o, in sua assenza per i motivi indicati all'art. 17.4, dal Vice Presidente della Fondazione o, in assenza di entrambi, il Collegio Consultivo sceglie al suo interno la persona che deve presiedere la conferenza organizzativa. In ogni caso, il Collegio Consultivo riunitosi per la predisposizione dell'"elenco" di cui al superiore punto 10.2 o per attività ad esso connesse è presieduto da una persona diversa dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione, che sia stata scelta dallo stesso Collegio Consultivo.

Il Direttore Generale funge da Segretario delle riunioni del Collegio Consultivo e può avvalersi, per la stesura materiale del verbale, di un collaboratore anche esterno al Collegio Consultivo.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Consultivo, si richiede la presenza della maggioranza dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali in carica. Le deliberazioni aventi ad oggetto le raccomandazioni, proposte o pareri al Consiglio Direttivo della Fondazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il ruolo di Presidente di Comitato Regionale o Provinciale assunto ad interim non viene computato nelle superiori maggioranze costitutiva e deliberativa.

Articolo 11 **Consiglio Direttivo**

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo della Fondazione con funzioni strategiche e di governo. Il Consiglio Direttivo opera quale organo collegiale deliberando nel miglior interesse della Fondazione, a beneficio dell'UNICEF e dei bambini nel mondo.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) componenti (persone fisiche aventi i requisiti infra meglio precisati), compreso il Presidente e il Vice Presidente (eletti in seno al Consiglio stesso ai sensi del successivo punto 14.1 n. 1), tutti nominati dal Consiglio Direttivo in conformità con i regolamenti interni, come segue:

a) 7 (sette) Consiglieri, incluso un componente del movimento *Younicef*, nominati tra i volontari attivi facenti parte dell'"elenco" di numero quindici persone proposto dal Collegio Consultivo ai sensi del superiore art. 10.2;

b) 6 (sei) Consiglieri indipendenti nominati tra coloro che fanno parte dell'"elenco" di numero dieci persone, non appartenenti al Registro dei Volontari, proposte dalla Commissione Governance ai sensi del successivo art. 16.3 e nel rispetto dei regolamenti interni.

11.3 Ai fini della nomina dei nuovi Consiglieri nelle categorie indicate all'art. 11.2. lett. a) e b), il Consiglio Direttivo dovrà completare le posizioni vacanti scegliendo rispettivamente dall'"elenco" dei quindici e dall'"elenco" dei dieci, dopo una analisi delle competenze necessarie e dei requisiti di nomina, volta ad assicurare una composizione inclusiva e idonea a garantire pari opportunità in coerenza con i regolamenti e le finalità e strategie della Fondazione.

11.4 Per essere idoneo ad essere candidato, rispettivamente, nell'"elenco" dei quindici e nell'"elenco" dei dieci nominativi proposti ai sensi dell'art. 10.2, e per essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo, ciascun candidato deve rispondere ai seguenti criteri: (i) avere i requisiti della massima integrità e standard etici, nonché di onorabilità e professionalità e non avere alcun procedimento pendente a proprio carico per qualsiasi condotta che possa essere considerata reato ai sensi della normativa applicabile, (ii) essere persona di alto profilo e comprovata autorevolezza che possa contribuire, grazie al proprio prestigio, al perseguimento delle finalità della Fondazione, (iii) essere competente, indipendente, privo di conflitti di interessi e di impegni non compatibili con la carica, essere disponibile per le attività della Fondazione e gli impegni dei ruoli e delle responsabilità e (iv) rappresentare un ampio spettro di capacità, in armonia con le finalità della Fondazione come identificate nel presente Statuto e nei regolamenti interni, anche in conformità alle linee guida dell'UNICEF. Inoltre, non deve sussistere alcuna incompatibilità di quelle previste dall'art. 13 del presente Statuto.

11.5 Tenendo in considerazione i criteri di cui all'art. 11.3, 11.4 e 11.6 del presente Statuto, ciascun componente del Consiglio Direttivo sceglie e vota un candidato per ciascuna posizione vacante in ciascuna categoria di cui all'art. 11.2 lett. a) e b). A questo punto, viene formata una "graduatoria" dei candidati in base al numero dei voti ricevuti. Le posizioni vacanti nel Consiglio Direttivo in ciascuna categoria di quelle indicate all'art. 11.2 lett. a) e b) sono coperte seguendo l'ordine dei candidati di ciascun elenco con il maggior numero di voti ricevuti, finché tutte le posizioni vacanti sono coperte. In ciascun elenco, i candidati che abbiano ricevuto un numero uguale di voti, sono ordinati e posti in graduatoria e nominati in base, in primo luogo, alle competenze necessarie e favorendo una composizione inclusiva. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.6 La durata del singolo mandato di ciascun Consigliere è pari a quattro anni dalla data della sua

Amr le Fau

[Signature]

nomina, per un massimo di due mandati e per una complessiva durata non eccedente otto (8) anni, anche non consecutivi. Il Consiglio decide sul rinnovo della carica del componente del Consiglio che abbia espresso la volontà e la disponibilità a svolgere un secondo mandato, prima della scadenza del primo mandato, prendendo in considerazione le competenze necessarie e una composizione inclusiva e idonea a garantire pari opportunità, nonché la partecipazione del componente del Consiglio nel corso del primo mandato e il suo supporto al Consiglio e alle attività della Fondazione, in linea con i regolamenti interni. Il rinnovo non è soggetto alla procedura stabilita negli artt. 11.2 e 11.3. Il Consigliere che abbia espresso la volontà e la disponibilità a svolgere un secondo mandato non potrà votare sul proprio rinnovo.

11.7 I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina o dal rinnovo, devono chiederne l'iscrizione nel predetto RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

11.8 Il Consiglio Direttivo assicura il buon governo della Fondazione e si adopera al fine di garantire una gestione etica ed efficiente, a tutti i livelli, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità chiaramente definiti.

11.9 I Consiglieri devono svolgere le proprie funzioni nel rispetto dei più elevati standard etici e devono informare il Presidente e il Consiglio medesimo di tutto quanto possa essere pregiudizievole della loro capacità di agire in modo indipendente o nel miglior interesse della Fondazione. Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine della Fondazione stessa o al buon corso delle sue attività o di quelle dell'UNICEF.

11.10 Ciascun Consigliere è tenuto, inoltre, a informare il Consiglio di qualsiasi incarico contestualmente ricoperto in altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro.

11.11 I Consiglieri devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi o da qualsiasi condotta che possa essere ritenuta in conflitto di interessi o comunque incompatibile; il Consigliere in conflitto di interessi non può partecipare all'adozione di eventuali delibere che lo riguardano.

Articolo 12

Decadenza, esclusione, dimissioni, cessazione e sostituzione dei Componenti del Consiglio Direttivo

12.1 I Componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Nella prima adunanza utile il Consiglio Direttivo accerta la decadenza di tali Consiglieri, su proposta del Presidente della Fondazione. I Consiglieri revocati non possono ricoprire un altro mandato.

12.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo: (i) il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti emanati e delle norme applicabili; (ii) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 e la sopravvenuta assenza dei requisiti di idoneità previsti nell'art. 11.4; (iii) una condotta incompatibile con le finalità e gli ideali della Fondazione e/o dell'UNICEF, incluse quelle di cui al successivo articolo 13, precisato che nel caso di cui all'art. 13.2 la causa di esclusione opera automaticamente qualora il Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale non si sia dimesso dalla qualifica di Presidente di Comitato Regionale e/o Provinciale almeno contestualmente alla accettazione della carica di Consigliere; (iv) un comportamento gravemente lesivo degli interessi, della reputazione e del prestigio della Fondazione e/o dell'UNICEF; (v) una violazione delle disposizioni del Codice di comportamento etico; (vi) un comportamento gravemente contrario all'Accordo di Cooperazione in essere tra la Fondazione e l'UNICEF e/o che abbia dato luogo a una grave violazione dello stesso Accordo da parte della Fondazione medesima; (vii) l'impossibilità permanente ad adempiere alle proprie funzioni.

Le cause di esclusione sopra elencate sono deliberate dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta senza che alla deliberazione possa partecipare il Consigliere potenzialmente escluso.

12.3 Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica, inviando comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni sono valide a decorrere dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.

12.4 In caso di decadenza, esclusione, dimissioni o cessazione per qualsivoglia ragione di un Consigliere, nei sessanta giorni successivi alla data di decadenza, esclusione, dimissioni o cessazione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Consigliere. A seguito della cessazione di un Consigliere, sarà nominato un nuovo Consigliere ovvero confermato quello uscente nel caso di cui

Luigi Le Pae

[Signature]

la cessazione dipenda dallo spirare del primo mandato) nel rispetto (i) dei limiti previsti nel presente Statuto, (ii) della proporzione e delle modalità di nomina come previsti e disciplinati dal superiore articolo 11.2 lettere a) e b) e 11.3.

Articolo 13

Incompatibilità dei Componenti del Consiglio Direttivo

- 13.1** Non possono essere nominati o rinnovati quali componenti del Consiglio Direttivo coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - ricoprano cariche politiche, di partito e/o di movimento politico. Inoltre (i) non possono ricoprire incarichi elettivi o di nomina nelle amministrazioni europee, statali, regionali, provinciali e comunali ed (ii) ove partecipino, *uti singuli*, a movimenti e/o partiti politici o qualora svolgano attività assimilabili a quelle politiche e/o nell'ipotesi in cui esprimano le loro opinioni politiche pubblicamente, non possono accostare in alcun modo il nome e/o logo dell'UNICEF a detti partiti e/o movimenti politici e/o a tali attività o opinioni politiche, né arrecare danno all'immagine e alla reputazione dell'UNICEF;
 - svolgano attività che siano in conflitto di interessi con la Fondazione. A titolo esemplificativo, i componenti del Consiglio Direttivo nonché i loro parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado non possono intrattenere con la Fondazione stessa relazioni di natura politica, commerciale, o di fornitura di beni o servizi, salvo quanto stabilito dai regolamenti interni;
 - siano stati o siano componenti dell'organo di governo o dell'organo di controllo di una organizzazione incorsa in procedura concorsuale e/o condannata per fattispecie penalmente rilevanti;
 - siano parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado con qualsiasi altro Componente del Consiglio Direttivo o Presidente di Comitato Regionale o Provinciale, dell'Organo di Controllo, della Società di revisione, dell'Organismo di Vigilanza o con chi ricopre la funzione di *internal audit*, o siano parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado con qualsiasi membro dello staff.

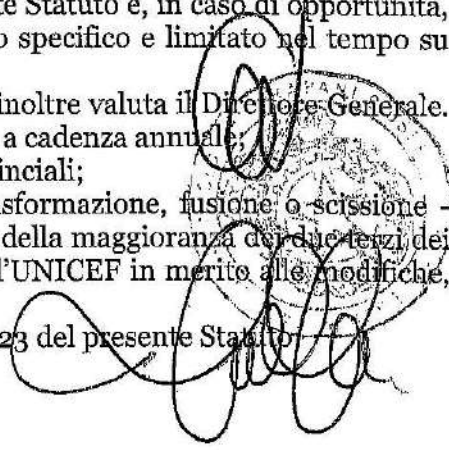
13.2 La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Presidente di Comitato Regionale e Provinciale, di Componente dell'Organo di Controllo, di revisore, di Membro dell'Organismo di Vigilanza e con la funzione di *internal audit*.

Articolo 14

Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel suo interno, nella prima seduta utile, il Presidente ricoprendo la carica vacante, ed alla prima seduta utile successiva elegge il Vice Presidente, ricoprendo la carica vacante. Se il Presidente proviene da una delle categorie di cui all'art. 11.2 a) o b), il Consiglio dovrebbe assicurare che il Vice Presidente sia espressione dell'altra categoria;
- 2) nomina i nuovi componenti del Consiglio ai sensi del superiore art. 11 ed esercita i poteri di cui all'art. 12;
- 3) nomina (i) i componenti dell'Organo di Controllo, stabilendone il Presidente, i componenti effettivi ed i componenti supplenti; (ii) il revisore legale o la società di revisione esterna incaricata del controllo contabile e del bilancio; (iii) l'*internal audit*; (iv) i membri dell'Organismo di Vigilanza; (v) eventuali periti esterni e consulenti, affidando incarichi su specifiche materie di propria competenza; (vi) i componenti della Commissione Governance e della Commissione Finance previste dall'art. 16 del presente Statuto e, in caso di opportunità, Commissioni o Gruppi di Lavoro ad hoc, con un mandato specifico e limitato nel tempo su determinate materie;
- 4) nomina e revoca il Direttore Generale, sentito l'UNICEF; inoltre valuta il Direttore Generale. La valutazione viene eseguita formalmente e con regolarità a cadenza annuale;
- 5) nomina e revoca i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
- 6) delibera eventuali modifiche dello Statuto nonché la trasformazione, fusione o scissione - anche ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile - con il voto della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, previa consultazione con l'UNICEF in merito alle modifiche, nel rispetto dell'Accordo di Cooperazione;
- 7) delibera lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.



- 8) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e sugli atti di ordinaria amministrazione;
- 9) esercita i compiti di responsabilità finanziaria e di supervisione; redige ed approva il bilancio e il bilancio sociale ex art. 14 CTS ed esercita i poteri di cui all'art. 21.3 e 21.5 del presente Statuto, compiendo altresì ogni relativo adempimento;
- 10) delibera sulle erogazioni della Fondazione conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto;
- 11) fissa, persegue e monitora l'attuazione delle direttive strategiche della Fondazione per assicurare che siano realizzate le finalità e l'oggetto della Fondazione stessa, indica le priorità strategiche in un quadro di medio e lungo periodo e cura e verifica la relativa attuazione;
- 12) può conferire eventuali specifiche deleghe di funzioni sia al Presidente, che è il legale rappresentante, sia ai singoli componenti del Consiglio Direttivo e delega, sotto la propria responsabilità, la gestione ordinaria della Fondazione al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- 13) approva il Piano Strategico Congiunto (JSP), predisposto ai sensi dell'art. 20.4 dal Direttore Generale in cooperazione con l'UNICEF;
- 14) stabilisce, monitora ed esercita il controllo sulle strutture del *management*, assicura trasparenza e responsabilità per le attività economiche e finanziarie della Fondazione;
- 15) controlla l'esecuzione delle delibere da parte del Direttore Generale e del *management*;
- 16) stabilisce i criteri di monitoraggio e valutazione dei Comitati Regionali e Provinciali;
- 17) approva il regolamento del Collegio Consultivo nonché ogni altro regolamento interno (incluse le linee guida) ritenuto utile al buon funzionamento della Fondazione, ivi compresi i regolamenti di cui all'articolo 8;
- 18) garantisce: (i) un'informazione precisa e trasparente sull'attività della Fondazione a tutti i soggetti interessati; (ii) l'attuazione della *mission* dell'UNICEF e delle finalità della Fondazione; (iii) il rispetto dell'Accordo di Cooperazione tra l'UNICEF e la Fondazione;
- 19) svolge ogni altro compito/attività ad esso affidato dal presente Statuto;
- 20) stabilisce le linee guida relative all'assunzione di personale dipendente e conferisce le deleghe al Direttore Generale per la gestione del personale dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 20.4.7);
- 21) con le modalità di cui all'art. 10.3 può richiedere la convocazione del Collegio Consultivo in conferenza organizzativa;
- 22) appresta un sistema efficace di controlli interni per assicurare una idonea previsione e gestione dei rischi;
- 23) cura i valori e gli interessi della Fondazione e dell'UNICEF;
- 24) assicura la conformità dell'operato della Fondazione alle norme vigenti, agli standard applicabili e agli impegni negoziali assunti, nonché il governo appropriato della Fondazione, garantendo una gestione etica ed efficiente, a tutti i livelli, nel rispetto di ruoli e responsabilità chiaramente definiti.

Articolo 15

Adunanze del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno o quando il Presidente o almeno otto Consiglieri ne ravvisino la necessità.

Le riunioni sono convocate dal Presidente della Fondazione mediante avviso scritto a ciascun Consigliere, inviato per posta, telegramma, p.e.c. o e-mail ordinaria, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso indica l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire senza obblighi di forma e di termini.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza, video conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, i Componenti del Consiglio Direttivo collegati a distanza devono garantire che la propria partecipazione all'adunanza avvenga in condizioni idonee a garantire la riservatezza della trattazione degli argomenti e la tutela dei dati personali eventualmente trattati.

Verificandosi tali presupposti per la partecipazione alle adunanze tramite strumenti di audio conferenza o video e/o teleconferenza, la riunione del Consiglio Direttivo si considera valida alla

Amleto De Luca

[Signature]

presenza di persona almeno del Presidente e si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è presieduta dal Consigliere da più tempo in carica nel Consiglio.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono assolte dal Direttore Generale il quale può avvalersi, per la stesura materiale del verbale, di un collaboratore anche esterno al Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario che ne è responsabile della conservazione unitamente alla tenuta di un registro con le delibere assunte dal Consiglio Direttivo nell'ambito del mandato.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o nel caso in cui il Consiglio stia tenendo una seduta che non prevede la presenza del Direttore Generale, la funzione di Segretario è esercitata dalla persona scelta dal Consiglio Direttivo tra i presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo possono, in ogni momento, prendere visione dei verbali delle riunioni, del registro delle delibere e di ogni altro documento prodotto in relazione all'attività del Consiglio stesso.

15.2 (Quorum costitutivo) La riunione è validamente costituita quando è presente, di persona o via audio conferenza, video e/o teleconferenza, la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, fermo quanto stabilito all'art. 15.1 per la validità delle riunioni effettuate con Consiglieri collegati a distanza.

Qualora la riunione non raggiunga il *quorum* previsto, un'ulteriore riunione deve essere tenuta entro trenta giorni con una nuova convocazione.

15.3 (Quorum deliberativo) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. L'astensione nelle votazioni non è calcolata tra i voti validamente espressi. In caso di parità, se il voto è espresso in forma palese, prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

Commissioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione Governance. La Commissione Finance

16.1 Il Consiglio Direttivo si avvale di due Commissioni permanenti come di seguito disciplinate nel presente articolo e di Commissioni temporanee *ad hoc*, nominate dal Consiglio secondo le modalità stabilite nei regolamenti di funzionamento approvati dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni operano come organi interni al Consiglio medesimo e sono finalizzate ad attività di studio e proposizione su temi specifici. Le Commissioni possono essere affiancate, su specifiche tematiche, anche da esperti esterni nominati dal Consiglio Direttivo, i quali parteciperanno, nei limiti della loro funzione consultiva alle attività delle Commissioni e/o alle adunanze del Consiglio Direttivo alle quali siano stati invitati.

16.2 Il Consiglio Direttivo riceve regolarmente dalle Commissioni approfondimenti e analisi. La pianificazione delle attività, i lavori svolti e le proposte delle Commissioni sono sottoposte alla discussione e approvazione del Consiglio Direttivo.

16.3 La Commissione Governance, che è una delle Commissioni permanenti del Consiglio Direttivo, ha la funzione di:

a) supportare e consigliare il Consiglio Direttivo nel monitorare e promuovere il miglioramento del governo della Fondazione nei termini di cui al regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo;

b) supportare e consigliare il Consiglio Direttivo nella selezione dei componenti del Consiglio medesimo e nei processi di rinnovo delle cariche consiliari, incluso il compito di predisporre - nei termini e con le modalità previste dal regolamento di funzionamento di cui al successivo punto 16.4 - l'"elenco" di cui al superiore art. 11.2 lett. b), scegliendo i potenziali candidati da proporre al Consiglio Direttivo per le nuove nomine a Consigliere in base al già citato art. 11.2 lett. b) tra soggetti non iscritti al Registro Nazionale dei Volontari, garantendo una adeguata rappresentanza di alto livello dei settori della società civile rilevanti per le attività della Fondazione, quali il settore imprenditoriale, finanziario, giuridico, media e comunicazione, dei diritti dei bambini, della cooperazione internazionale e dello sviluppo, della pubblica amministrazione e delle università.

16.4 La Commissione Governance è composta da componenti del Consiglio Direttivo, da Presidenti Provinciali e Regionali e da esponenti esterni alla Fondazione scelti dal Consiglio per i più elevati standard etici e l'indipendenza, nei modi di cui al regolamento di funzionamento approvato dal

Amministratore Delegato

[Firma]

Consiglio Direttivo stesso. La Commissione Governance può farsi affiancare anche da esponenti dello staff in funzione consultiva con riferimento all'art. 16.3 lett. a).

16.5 La Commissione Finance, che è una delle Commissioni permanenti del Consiglio Direttivo, ha la funzione di:

- a) supportare il Consiglio Direttivo nella valutazione della bozza di bilancio e della bozza di bilancio sociale, presentati dal Direttore Generale e dal *management*;
- b) approvare la prima bozza di bilancio, prima della certificazione del revisore esterno, e approvare la prima bozza di bilancio sociale, presentati entrambi dal Direttore Generale e dal *management*;
- c) svolgere ogni altra attività di supporto al Consiglio nelle materie economiche e finanziarie e di gestione del rischio economico e finanziario o quanto altro eventualmente delegato dal Consiglio.

16.6 La Commissione Finance è costituita e composta di almeno tre membri che abbiano competenze economiche e finanziarie: uno è un componente del Consiglio Direttivo e due sono componenti indipendenti, tutti dotati di comprovate competenze nelle materie economiche e finanziarie. I componenti indipendenti possono essere anche componenti indipendenti della Commissione Governance, secondo quanto stabilito nei regolamenti operativi approvati dal Consiglio Direttivo.

16.7 Potranno essere istituite, in ogni caso, altre Commissioni su decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

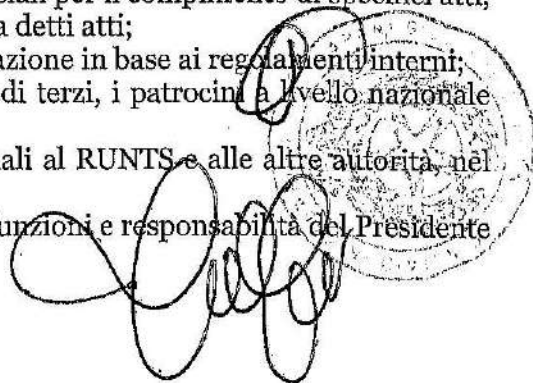
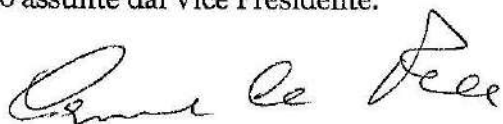
17.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

17.2 Eccetto quanto stabilito agli artt. 12 e 13, resta in carica per un mandato di quattro anni dalla data della sua nomina, per un massimo di due mandati, compresi i mandati non consecutivi e quelli ricoperti anche quale membro del Consiglio Direttivo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

17.3 Il Presidente:

- 1) assicura, d'intesa con il Consiglio Direttivo, che le attività della Fondazione siano in linea con la missione, il mandato e le priorità strategiche dell'UNICEF nonché con gli obiettivi del Piano Strategico Congiunto e con i principi di *governance* che sovrintendono lo svolgimento delle attività degli organi della Fondazione e della struttura operativa;
- 2) intraprende relazioni e iniziative per il coinvolgimento e il sostegno del mondo istituzionale, della cultura, dei media e di tutte le realtà significative della società italiana, nella missione e nelle attività della Fondazione, in linea con le priorità strategiche dell'UNICEF nonché con gli obiettivi dei piani strategici congiunti;
- 3) convoca e presiede il Collegio Consultivo nei casi indicati dal presente Statuto, ivi inclusa la annuale conferenza organizzativa;
- 4) convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo che assume le decisioni in qualità di organo collegiale;
- 5) assicura d'intesa con il Consiglio Direttivo l'osservanza delle norme applicabili, dello Statuto, dei regolamenti, del Codice di comportamento etico e degli accordi stipulati dalla Fondazione;
- 6) è il più alto livello di rappresentanza della Fondazione nei rapporti di livello strategico tra la stessa e il settore pubblico e privato;
- 7) è il più alto livello di rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dell'UNICEF in materia di *governance*;
- 8) mantiene i rapporti con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e con i Vice Presidenti dei Comitati Regionali, può conferire il titolo onorifico di 'Past President' ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto; inoltre, propone al Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Generale, il rinnovo del mandato o l'eventuale revoca dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Vice Presidenti dei Comitati Regionali; inoltre, il Presidente, sentito il Direttore Generale, delega di volta in volta i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali per il compimento di specifici atti, ove necessario nell'interesse della Fondazione, e monitora detti atti;
- 9) nomina i *Goodwill Ambassadors* nazionali della Fondazione in base ai regolamenti interni;
- 10) concede formalmente, su proposta della struttura o di terzi, i patrocinii a livello nazionale sulla base degli indirizzi dell'UNICEF;
- 11) rappresenta la Fondazione nelle comunicazioni formali al RUNTS e alle altre autorità, nel rispetto delle norme applicabili e degli accordi in essere.

17.4 In caso di assenza o impedimento temporanei, tutte le funzioni e responsabilità del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.



In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente assume tutte le funzioni e responsabilità del Presidente fino alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro trenta giorni per la nomina al suo interno di un nuovo Presidente. La rinuncia, impedimento o dimissione dalla funzione di Presidente comporta il venir meno della qualità di componente del Consiglio Direttivo, salvo conferma da parte del Consiglio che chi ricopriva la carica di Presidente possa rimanere nella carica di Consigliere per la residua durata del suo mandato.

17.5 Chiunque sia stato Presidente della Fondazione per almeno un mandato assume - per un solo mandato o comunque per un periodo non superiore a quattro anni - la qualifica di Past President della Fondazione, che sarà conferita dal Consiglio Direttivo, previa verifica che questi non sia incorso in una delle cause di decadenza o esclusione, di cui agli articoli 12.1 e 12.2 in quanto compatibili e che non ci sia alcun impedimento permanente. Potrà esservi un solo Past President della Fondazione, precisato che la nomina di un nuovo Past President comporta automaticamente la sostituzione (revoca) del Past President in carica e che chiunque abbia assunto la carica di Presidente della Fondazione ovvero del Comitato Italiano (prima della delibera di trasformazione dell'ente in fondazione) possa assumere la qualità di Past President. Al Past President si applicano gli artt. 8.8 e 8.10. I requisiti di onorabilità e reputazione, rilevanti ai sensi degli artt. 12.2 e 13.1, devono permanere in capo al Past President della Fondazione anche successivamente al conferimento della qualifica, a pena di revoca del titolo onorifico da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Organo di Controllo

18.1 L'Organo di Controllo è costituito in forma collegiale. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento nel rispetto del CTS.

18.2 I ruoli e responsabilità dell'Organo di Controllo includono l'attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

18.3 I membri dell'Organo di Controllo, incluso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nell'art. 14.1.3 (i) e operano in forma collegiale. L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. L'ufficio di componente dell'Organo di Controllo, ivi compreso quello di Presidente, è ricoperto a titolo gratuito, *salvis iuribus*. I Componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

18.4 La durata del mandato dei componenti dell'Organo di Controllo è di tre anni e cessa alla data dell'approvazione del bilancio sociale relativo al terzo esercizio della carica. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili una sola volta per un altro mandato consecutivo al precedente. Per la composizione dell'Organo di Controllo, sia per la componente effettiva che supplente, si rinvia all'art. 2397 del Codice civile e, in ogni caso, alle norme di legge in materia.

18.5 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Presidente della Fondazione, Presidente di Comitato Regionale e Provinciale, Vice Presidente del Comitato Regionale, nonché con la carica di Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione. I Componenti dell'Organo di Controllo effettivi e supplenti non devono essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio Direttivo, dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, del Direttore Generale e/o del Revisore dei Conti. Costituisce causa di decadenza l'assenza o impedimento per oltre tre mesi. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, oltre a quelle indicate in precedenza, si fa riferimento al disposto dell'art. 2399 del Codice civile.

18.6 È ammessa la possibilità per i componenti dell'Organo di Controllo di intervenire - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio Direttivo anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza, video e/o teleconferenza.

18.7 Si applica, per quanto non previsto nel presente Statuto la disciplina del Codice civile e delle norme speciali vigenti, in quanto compatibile.

Articolo 19

Revisore dei conti

19.1 La Fondazione nomina un revisore legale esterno indipendente o una società di revisione



ale dei conti esterna indipendente (di seguito "Revisore") iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti, sussistendone i presupposti di legge.

19.2 La nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo.

19.3 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione ed accertare la regolare ed accurata tenuta della documentazione finanziaria e della contabilità sociale nel rispetto degli standard e della normativa applicabile.

19.4 L'incarico del Revisore dura tre anni e può essere riconfermato per un altro incarico di tre anni nel rispetto delle norme e principi applicabili, e per non più di due incarichi.

Articolo 20

Direttore Generale

20.1 Il Direttore Generale è il dipendente della Fondazione di livello più elevato, con le responsabilità delegate della struttura operativa e la gestione ordinaria dell'organizzazione, assicurando l'attuazione di tutte le politiche, le finalità e le attività della Fondazione approvate dal Consiglio Direttivo.

20.2 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, a seguito di consultazioni con l'UNICEF, espletata una procedura di selezione meritocratica, aperta e competitiva. Il Consiglio Direttivo può discrezionalmente attribuirgli eventuali specifici poteri e la delega quale responsabile della struttura operativa. Il Direttore Generale ricopre tali funzioni per la durata di quattro anni e può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo in base alla valutazione del suo operato per altri quattro anni dalla data di nomina sulla base di una periodica revisione delle sue *performance*, come stabilito nei regolamenti interni.

20.3 Il Direttore Generale non può essere membro del Consiglio Direttivo, delle sue Commissioni, né di alcun altro organo della Fondazione, né del Collegio Consultivo, né può essere Revisore o membro dell'Organismo di Vigilanza, né può ricoprire la funzione di *internal audit*.

20.4 Le responsabilità del Direttore Generale includono:

- 1) assicurare la migliore gestione delle risorse, incluse ma non limitate a quelle del patrimonio e le risorse umane ispirandosi a principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- 2) attuare le deliberazioni strategiche e di governo assunte dal Consiglio Direttivo;
- 3) informare il Consiglio periodicamente sulle attività e sull'andamento della Fondazione;
- 4) verificare l'efficacia dei controlli interni e la stabilità finanziaria della Fondazione, in conformità con le norme vigenti ed applicabili, i regolamenti e i controlli interni e gli impegni negoziali assunti, e implementare le raccomandazioni dei revisori esterni e dell'*internal audit*;
- 5) predisporre la bozza del Piano Strategico Congiunto, in cooperazione con l'UNICEF, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e curarne l'attuazione a tutti i livelli;
- 6) predisporre il piano di lavoro annuale, il *budget* e la relazione per il Consiglio Direttivo, la bozza del bilancio e del bilancio sociale da inviare alla Commissione Finance;
- 7) gestire le risorse umane della Fondazione, incluso il potere di assumere il personale e risolvere i rapporti di lavoro nel rispetto delle norme applicabili e dei regolamenti interni;
- 8) gestire attraverso la struttura operativa e supervisionare ogni aspetto organizzativo, amministrativo e finanziario e del personale, compresi i Comitati Regionali e Provinciali; ottimizzare tutte le possibili entrate economiche per controllare le spese, nei limiti del *budget* approvato;
- 9) nella gestione ordinaria quotidiana rappresentare la Fondazione all'esterno verso le terze parti, gestire e mantenere i rapporti operativi e le relazioni con l'UNICEF e informarne costantemente il Consiglio Direttivo;
- 10) preparare i materiali e la documentazione anche in formato digitale per le adunanze del Consiglio Direttivo e curare la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e del libro dell'Organo di Controllo;
- 11) aggiornare il Registro Nazionale dei Volontari della Fondazione e l'elenco dei componenti gli organi della Fondazione;
- 12) pianificare, coordinare e supportare le attività dei Comitati Regionali e Provinciali previste dal presente Statuto assicurando una comunicazione adeguata, il coinvolgimento, il supporto, la standardizzazione operativa e la formazione, garantendone l'allineamento strategico al mandato e alle attività della Fondazione, alle norme applicabili, ai regolamenti e agli impegni negoziali;
- 13) gestire tutti gli aspetti dei rapporti con i *Goodwill Ambassadors* nazionali della Fondazione;
- 14) partecipare in qualità di Segretario e, in veste consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle della conferenza organizzativa del Collegio Consultivo.

Enrico la Face

[Signature]

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21

Esercizio finanziario. Bilancio di esercizio e bilancio sociale

- 21.1** L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2** La Fondazione predispone annualmente un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 21.3** Alla chiusura di ogni esercizio, entro il trenta aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo approva il bilancio, la cui bozza viene presentata dal Direttore Generale alla Commissione Finance e da questa al Consiglio Direttivo, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività.
- 21.4** Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- 21.5** La Fondazione predispone anche il bilancio sociale secondo le linee guida indicate all'art 14 del CTS. La bozza del bilancio sociale viene presentata dal Direttore Generale alla Commissione Finance, la quale, ricevuta l'attestazione da parte dell'Organo di Controllo come prevista dall'art. 30 CTS, presenta il bilancio sociale al Consiglio Direttivo per l'approvazione. La Fondazione deve depositare il bilancio sociale presso il RUNTS e pubblicarlo sul proprio sito internet, secondo le norme e linee guida vigenti.

Inoltre - qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui - la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore nonché dei dirigenti.

Articolo 22

Codice di comportamento etico

- 22.1** Tutto il personale e i collaboratori della Fondazione, i volontari, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo, i revisori legali dei conti, l'*internal audit*, i *Goodwill Ambassadors* nazionali della Fondazione, nonché ogni partner e/o fornitore della Fondazione devono dichiarare l'adesione al Codice di comportamento etico s.m.i., approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Scioglimento della Fondazione

- 23.1** La Fondazione si estingue e/o scioglie quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente.
- 23.2** In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, qualora residuino elementi di attivo dopo la liquidazione, questi ultimi devono essere interamente devoluti all'UNICEF, secondo le disposizioni di legge a riguardo, fermo quanto disposto dall'art. 9 CTS.

Disciplina transitoria

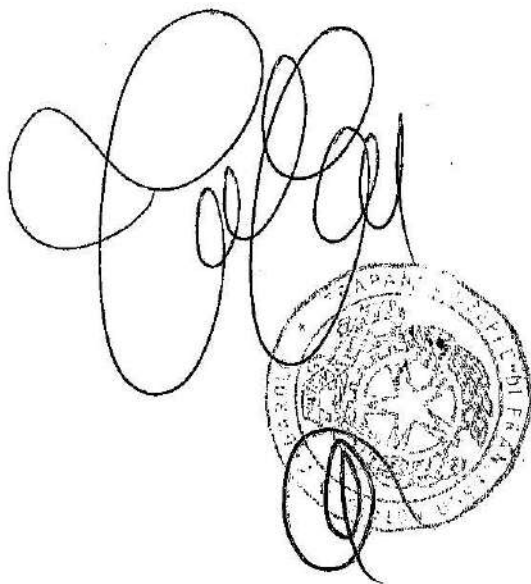
- 1** Il mandato dei Componenti del Consiglio Direttivo che siano stati nominati nel o prima dell'anno 2020 (anno di costituzione della Fondazione in virtù di trasformazione da associazione costituita il 19 giugno 1974) e che siano in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto e che giungano al termine del primo di due possibili mandati nell'anno 2024, continuerà per un termine esteso sino al 31 Ottobre 2024 (d'ora in avanti "mandato esteso"). Questi Consiglieri potranno essere rieletti nella carica in linea con i requisiti applicabili come previsto nel presente Statuto.
- Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo che siano stati nominati nel o prima dell'anno 2020, e che siano in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, i quali terminano il secondo e ultimo mandato nell'anno 2024, continuerà per un termine esteso sino al 30 Aprile 2025. Questi ultimi Consiglieri non potranno essere rieletti.
- 2.** La medesima proroga indicata nel sopra riportato punto 1 della Disciplina transitoria ("mandato esteso") si applica anche al mandato del Presidente.
- 3.** I mandati dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali che siano in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto proseguiranno per un termine esteso sino al 31 Gennaio 2025.

Amleto

[Signature]

Il primo o secondo mandato in corso dei Componenti dell'Organo di Controllo che siano stati nominati nel o prima dell'anno 2020 (anno di costituzione della Fondazione in virtù di trasformazione da associazione costituita il 19 giugno 1974) e che siano in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, continuerà per un termine esteso che scade dopo l'approvazione del bilancio sociale e comunque sino al 30 Giugno 2024 (d'ora in avanti "mandato esteso"). Coloro che terminano il primo dei due possibili mandati nell'anno 2024, incluso il sopra indicato mandato esteso, potranno essere rieletti nella carica, in linea con i requisiti applicabili come previsto nel presente Statuto. I componenti dell'Organo di Controllo che terminano il secondo mandato nell'anno 2024, come sopra stabilito, avranno esaurito i possibili mandati, anche non consecutivi, unitamente al tempo già decorso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, e non potranno essere rieletti.

Enrico Le Pae

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above a circular official stamp. The stamp features a central emblem, possibly a cross or star, surrounded by text in a circular border. A smaller, less distinct signature or mark is visible below the main signature and to the left of the stamp.